

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 2496/97 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese 1
- * Regolamento (CE) n. 2497/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che rettifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 12
- * Regolamento (CE) n. 2498/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3175/94 recante modalità d'applicazione del regime specifico d'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo in prodotti cerealicoli e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale 13
- * Regolamento (CE) n. 2499/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 2012/96 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di succhi e mosti d'uva a partire dalla campagna 1996/1997 15
- * Regolamento (CE) n. 2500/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni suine, nonché modifica del regolamento (CEE) n. 1725/92 17
- Regolamento (CE) n. 2501/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine 20
- * Regolamento (CE) n. 2502/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine 21
- * Regolamento (CE) n. 2503/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che adegua il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per alcuni tipi di pesca 23

Regolamento (CE) n. 2504/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi	25
Regolamento (CE) n. 2505/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi	27
Regolamento (CE) n. 2506/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi	28
* Regolamento (CE) n. 2507/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento	29
* Regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena e che abroga i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/97	31
* Regolamento (CE) n. 2509/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune	44
* Regolamento (CE) n. 2510/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	45
Regolamento (CE) n. 2511/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	47
Regolamento (CE) n. 2512/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	49

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

97/833/CE:

- * **Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce la procedura d'adozione della posizione comunitaria in sede di comitato misto per l'Unione doganale istituito con decisione n. 1/95 del consiglio d'associazione CE-Turchia, relativa all'attuazione della fase definitiva dell'Unione doganale** 52


Commissione

97/834/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1997, che approva una modifica del programma supplementare di riconversione varietale per il luppolo presentato dal Belgio a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio** 53

97/835/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1997, recante modifica delle decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a regioni indenni dalla malattia in Germania⁽¹⁾** 56



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2496/97 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1997

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9, 11 e 23,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Con regolamento (CEE) n. 2200/90⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese, in appresso denominata «Cina». In seguito alla denuncia presentata dall'industria comunitaria e alla successiva inchiesta della Commissione, il Consiglio ha concluso, con regolamento (CEE) n. 1607/92⁽³⁾, che il dazio antidumping era stato assorbito, modificando il regolamento (CEE) n. 2200/90, e ha istituito un dazio supplementare sulle importazioni di silicio metallico cinese equivalente all'importo del dazio iniziale.

2. Domanda di riesame

- (2) Dopo la pubblicazione, nel febbraio 1995, di un avviso⁽⁴⁾ di imminente scadenza delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame presentata dal Comité de Liaison des

Industries de Ferro-Alliages (C.L.I.F.A.) a nome di produttori che rappresenterebbero una proporzione maggioritaria della produzione totale del prodotto in questione nella Comunità. La domanda conteneva elementi di prova relativi alle pratiche di dumping sul prodotto originario della Cina e al grave pregiudizio che provocherebbe probabilmente la scadenza delle misure esistenti, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a fini di riesame.

- (3) Il 27 luglio 1995, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee⁽⁵⁾ (in appresso denominato «avviso di apertura»), l'apertura di un riesame del regolamento (CEE) n. 2200/90 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di silicio metallico originario della Cina e ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3283/94⁽⁶⁾, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 384/96, in appresso denominato «regolamento di base». La Commissione, inoltre, ha deciso di avviare di sua iniziativa un riesame provvisorio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

3. Inchiesta

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'inizio del riesame i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati e le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari denunzianti. Si è data alle parti interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Un certo numero di importatori e due organizzazioni che rappresentano l'industria utilizzatrice hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Sono state concesse audizioni ai produttori comunitari e agli esportatori cinesi che le avevano richieste.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 198 del 28. 7. 1990, pag. 57.

⁽³⁾ GU L 170 del 25. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 35 dell'11. 2. 1995, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU C 193 del 27. 7. 1995, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

- (5) Al fine di determinare il dumping e il pregiudizio, la Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate, ricevendo risposte dai quattro produttori comunitari denunzianti e da due importatori.
- (6) Nessuno dei produttori cinesi del prodotto simile ha risposto al questionario, mentre alcuni esportatori cinesi (operatori commerciali) hanno risposto entro il termine ivi specificato.
- (7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:
- a) *Produttori comunitari denunzianti*
- Vereinigte Aluminium Werke AG, Bonn, Germania
 - Ferroatlántica SL, Madrid, Spagna
 - Pechiney Electrométallurgie, Parigi, Francia
 - Industria Elettrica Indel SpA, Belluno, Italia
- b) *Produttori nel paese analogo*
- ELKEM A/S, Oslo/Kristiansand, Norvegia
 - FESIL A/S, Trondheim, Norvegia
- (8) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1995 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta.
- (9) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive. Le parti hanno avuto il tempo di rendere note le loro osservazioni in merito a dette comunicazioni e, quando ne hanno fatto richiesta, sono state nuovamente sentite dalla Commissione, che ha tenuto debitamente conto delle opinioni espresse.
- (10) Data la complessità del procedimento, in particolare la necessità di stabilire elementi precisi in relazione ai produttori del paese analogo che non rientrano nell'inchiesta, non si è potuta concludere l'inchiesta entro il termine indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (11) Il prodotto oggetto del procedimento è il silicio metallico ottenuto in forno elettrico ad arco per

riduzione del quarzo con diversi composti del carbonio. Il silicio metallico è commercializzato in blocchi, granuli o polvere secondo specifiche tecniche relative alla purezza riconosciute a livello internazionale, in base a cui si possono distinguere diverse qualità destinate a diverse utilizzazioni finali, segnatamente la produzione di siliconi («qualità chimica») e la produzione di alluminio primario e secondario. Il suo tenore di silicio è inferiore al 99,99 % in peso. Nel periodo dell'inchiesta, il silicio metallico era classificato al codice NC 2804 69 00 della nomenclatura combinata.

Il silicio metallico più puro, ossia quello con un tenore di silicio non inferiore al 99,99 % in peso, utilizzato per lo più dall'industria dei semiconduttori elettronici, rientra in un altro codice NC e non è oggetto del presente procedimento.

2. Prodotto simile

- (12) Le stesse specifiche tecniche internazionali si applicano sia al prodotto importato menzionato nella denuncia che al silicio metallico prodotto nella Comunità. Malgrado alcune differenze in termini di purezza e di dimensioni tra il prodotto cinese e quello comunitario, le loro caratteristiche fisiche e le loro applicazioni sono sostanzialmente le stesse. Ciò vale anche per il silicio metallico prodotto e venduto sul mercato interno del paese analogo (Norvegia). Pertanto, il prodotto comunitario e quello importato sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Paese analogo

- (13) Dato che la Cina non è un paese a economia di mercato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, la Commissione ha stabilito il valore normale in base ai dati ottenuti dai produttori di un paese terzo a economia di mercato («paese analogo»). Nell'inchiesta iniziale, il valore normale era stato determinato in base ai prezzi pagabili nella Comunità.
- (14) Nell'avviso di apertura del riesame, la Commissione ha ritenuto che, come paese terzo ad economia di mercato, la Norvegia fosse indicata per il calcolo del valore normale. Questa scelta preliminare si basava sulle informazioni comunicate nella

domanda di riesame, secondo le quali, per la struttura dei costi e la tecnologia di produzione, i produttori norvegesi del prodotto in questione figuravano ai primi posti sul mercato mondiale, il che consentiva una valutazione affidabile del valore normale.

(15) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni sulla scelta del paese analogo. Gli esportatori hanno sollevato obiezioni, manifestandosi però dopo il termine fissato nell'avviso di apertura. Essi hanno proposto l'Estonia come paese analogo alternativo, affermando erroneamente che questo paese era stato scelto come paese analogo nell'inchiesta iniziale. In ogni caso, non sono state fornite prove della rappresentatività della produzione estone. Nel corso di un'audizione, altre parti hanno addirittura contestato l'esistenza di una produzione in Estonia in quanto, secondo loro, le statistiche Eurostat rifletterebbero soltanto le esportazioni trasbordate originarie di altri paesi. Sono stati proposti come paesi analoghi anche la Romania e il Brasile, ma senza addurre elementi di prova tali da dimostrare che sarebbero più adatti che la Norvegia come paese analogo.

(16) Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha confermato che la Norvegia era uno dei più importanti ed efficienti produttori di silicio metallico del mondo. Il basso costo dell'energia in questo paese costituisce un notevole vantaggio, dato che questo tipo di costi rappresenta una componente rilevante del costo di produzione del silicio metallico. Inoltre i produttori norvegesi beneficiano di una buona disponibilità di materie prime e di condizioni di esportazione favorevoli, in parte perché le fabbriche si trovano in genere nei porti industriali. Per di più, il processo di produzione norvegese è simile a quello utilizzato attualmente in Cina, e la presenza di due grossi produttori in concorrenza con le importazioni garantisce l'esistenza di normali condizioni di mercato. Infine, nel periodo dell'inchiesta i due produttori norvegesi che hanno collaborato hanno venduto sul mercato interno quantitativi piuttosto ingenti superiori al 5 % delle esportazioni dalla Cina nella Comunità.

(17) In considerazione di quanto precede, si è ritenuto opportuno e appropriato utilizzare la Norvegia come paese analogo per stabilire il valore normale riguardo alle esportazioni dalla Cina nella Comunità.

2. Valore normale

(18) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha stabilito che il volume

delle vendite di una qualità di silicio metallico simile a quella esportata dalla Cina effettuate sul mercato interno dai produttori norvegesi a clienti non collegati erano inferiori al 5 % del volume dei prodotti in questione esportati nella Comunità, e quindi rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base.

(19) Successivamente, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, la Commissione ha stabilito se le vendite interne del prodotto simile fossero avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali determinandone la proporzione remunerativa. Si è riscontrato che oltre il 20% delle vendite, in termini di volume, veniva effettuato al di sotto del costo medio. Il valore normale, quindi, è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per le sole vendite remunerative rimanenti, il cui volume superava il 10 %. Il valore normale è stato stabilito al livello fob frontiera norvegese.

3. Prezzi all'esportazione

(20) Hanno risposto al questionario inviato dalla Commissione cinque società che esportano il prodotto in questione dalla Cina rappresentate dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di metalli, minerali e prodotti chimici. Date le poche risposte ricevute, peraltro incomplete, non si sono potute utilizzare molte informazioni. In particolare, le risposte non contenevano prove del fatto che erano state segnalate tutte le vendite del prodotto in questione nella Comunità. Le risposte, inoltre, non menzionavano il fatto che alcuni dei principali importatori comunitari potevano essere collegati agli esportatori nell'ambito della rete di importazione ed esportazione «Minemetals» controllata dallo Stato. Pertanto, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base per le conclusioni relative ai prezzi all'esportazione ci si è dovuti basare, nella maggior parte dei casi, sui dati disponibili. A tale riguardo, si è cercato di stabilire se, in mancanza di altre fonti d'informazione, il prezzo all'esportazione del prodotto in questione potesse basarsi sulle statistiche Eurostat relative alle importazioni. Nel valutare l'attendibilità delle informazioni contenute in queste statistiche, la Commissione ha osservato che i dati relativi al codice NC 2804 69 00 riguardavano unicamente il silicio metallico. Inoltre, secondo le informazioni disponibili, le caratteristiche del silicio metallico esportato dalla Cina sono rimaste praticamente invariate per tutto il periodo dell'inchiesta, per cui si è ritenuto che basarsi sul prezzo medio fosse un metodo sufficientemente accurato.

- (21) Si è pertanto concluso che il metodo più appropriato per stabilire il prezzo all'esportazione era prendere in considerazione il valore cif delle importazioni indicato in Eurostat per il codice NC in questione e le statistiche corrispondenti per l'Austria, la Finlandia e la Svezia prima della loro adesione alla Comunità.

4. Confronto

- (22) Tuttavia, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati per tener conto delle differenze addotte, e, debitamente dimostrate, che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Il valore normale è stato adeguato per tener conto di una differenza relativa allo stadio commerciale rispetto alle esportazioni cinesi, visto che in genere le vendite interne norvegesi vengono effettuate direttamente agli utilizzatori finali. Si è proceduto ai debiti adeguamenti anche per i costi di trasporto e di assicurazione, stabilendo i costi corrispondenti in base ai dati, contenuti nelle risposte dell'esportatore cinese al questionario. Il prezzo all'esportazione è stato espresso al livello fob frontiera cinese.

5. Margine di dumping

- (23) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale (fob frontiera norvegese) è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione (fob frontiera cinese).
- (24) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine pari all'importo del quale il valore normale supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione cif, franco frontiera comunitaria è del 68,1 %.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (25) La Commissione ha esaminato se i produttori comunitari che hanno appoggiato la domanda di riesame e che hanno collaborato all'inchiesta rappresentassero una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base. Si è riscontrato a tale riguardo che i quattro produttori che hanno collaborato al riesame hanno prodotto quasi tutta la produzione comunitaria totale. Si è pertanto concluso che detti produttori costituivano

l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

E. PREGIUDIZIO

1. Consumo sul mercato comunitario

- (26) Il consumo apparente (UE a 15) di silicio metallico sul mercato comunitario (in base alle risposte ai questionari, ai dati Eurostat e alle informazioni sul mercato di cui dispone la Commissione) è aumentato da circa 195 000 t nel 1992 a circa 256 000 t alla fine del periodo dell'inchiesta (+ 32 % circa).

2. Volume e quota di mercato delle importazioni in dumping

- (27) Va ricordato che, nel 1992, gli esportatori cinesi hanno assorbito il dazio antidumping in vigore (cfr. punto 1). Nella presente inchiesta, si è stabilito che il volume delle importazioni in dumping nella Comunità di silicio metallico originario della Cina, espresso in tonnellate, era notevolmente diminuito dopo l'istituzione del dazio antidumping supplementare (antiassorbimento) nel 1992. In seguito, tuttavia, queste importazioni sono nuovamente aumentate del 171 % tra il 1993 e il 1994 e del 13,5 % tra il 1994 e la fine del periodo dell'inchiesta. Tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta, le importazioni originarie della Cina, vendute nella Comunità, sono aumentate del 37 % in volume. Queste constatazioni contraddicono le dichiarazioni secondo le quali l'istituzione di dazi antidumping supplementari avrebbe escluso il silicio metallico cinese del mercato comunitario.
- (28) La quota di mercato comunitario di queste importazioni, stimata in base al consumo apparente, è aumentata dal 3,7 % al 3,8 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta (+ 3 %).

3. Prezzi delle importazioni in dumping

- (29) Come si è spiegato ai punti 20 e 21, la natura incompleta delle poche risposte ai questionari inviate dagli esportatori cinesi ha costretto la Commissione a stabilire il prezzo all'esportazione in base ai dati statistici, (Eurostat e statistiche nazionali dell'Austria, della Finlandia e della Svezia). Dall'inchiesta è emerso che, dopo il riesame delle misure nel 1992, i prezzi cinesi, dazio non corrisposto, sono aumentati del 12,5 % nel 1993, per poi diminuire nuovamente tra il 1994 e la fine del periodo dell'inchiesta raggiungendo quasi il livello del 1992. Tra il 1992, anno in cui sono stati istituiti i dazi antidumping supplementari, e la fine del periodo dell'inchiesta, questi prezzi sono aumentati solo del 4 %.

(30) La Commissione, inoltre, ha confrontato i prezzi delle importazioni cinesi con quelli dei produttori comunitari onde determinare l'esistenza di eventuali sottoquotazioni. A tal fine, si è stabilito anzitutto quale silicio metallico prodotto nella Comunità (qualità standard utilizzata dall'industria dell'alluminio) equivallesse, per le specifiche e le utilizzazioni, al prodotto cinese importato. Visto che dalla Cina si importa solo la qualità standard, il confronto dei prezzi si è limitato ai prodotti di qualità standard dell'industria comunitaria. Successivamente, si è confrontata la media ponderata dei prezzi all'importazione del prodotto cinese, adeguata ai livelli netti franco magazzino, dazio corrisposto della Comunità allo stesso stadio commerciale. Per questa analisi, si sono esaminati i quattro mercati più importanti (Germania, Regno Unito, Francia e Italia).

(31) Si è così riscontrato che, durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni cinesi non erano inferiori a quelli dei produttori comunitari. Tuttavia, nell'analizzare i prezzi di rivendita effettivi al primo acquirente indipendente del silicio metallico cinese, applicati da uno dei principali importatore non collegati che rappresenta l'11 % delle importazioni totali dalla Cina e che ha collaborato all'inchiesta, si è riscontrato che questi prezzi erano inferiori del 7 % circa ai prezzi corrispondenti dell'industria comunitaria. Inoltre, è importante sottolineare che sul mercato comunitario era in vigore un dazio antidumping fisso di 396 ecu/tonnellata, pari al 51 % del prezzo cif. Con lo scadere di queste misure, quindi, si avrebbe una sottoquotazione non inferiore al 30 %.

4. Situazione dell'industria comunitaria

a) Osservazioni generali

(32) Diverse parti interessate hanno fatto notare che l'industria comunitaria non subisce più alcun pregiudizio, visto che, dalla fine del periodo dell'inchiesta, la domanda di silicio metallico è cambiata provocando un problema di approvvigionamento e un notevole rincaro.

Va osservato che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di base, le istituzioni comunitarie analizzano solitamente il dumping e il pregiudizio in base alla situazione prevalente nel periodo dell'inchiesta, poiché gli effetti di sviluppi quali quelli menzionati più sopra possono essere valutati

con precisione solo nell'ambito di un'inchiesta svolta correttamente, in cui tutte le parti interessate possano esprimere il loro parere e sia possibile verificare e analizzare le informazioni comunicate.

(33) Nella fattispecie, l'instabilità del mercato del silicio metallico giustifica, l'impostazione adottata dai servizi della Commissione, poiché senza un'inchiesta non è possibile trarne alcuna conclusione da queste presunte fluttuazioni dei prezzi.

(34) Per determinare lo stato dell'industria comunitaria, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti indicatori economici:

b) Produzione

(35) La produzione comunitaria è passata da circa 98 000 tonnellate a circa 122 000 tonnellate tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta (+ 24,1 %). I dati relativi a questo periodo indicano un calo della produzione nel 1993 (-1,2 %), seguito da un incremento globale dovuto alle prospettive favorevoli del mercato mondiale. Due produttori comunitari che avevano partecipato alla prima inchiesta hanno cessato l'attività nel 1992 mentre un altro ha ristrutturato uno stabilimento di produzione in Spagna nel 1993. La produzione degli altri produttori comunitari è rimasta stabile o è lievemente aumentata.

c) Capacità e utilizzazione degli impianti

(36) La capacità produttiva dell'industria comunitaria è aumentata del 5 % tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta, grazie soprattutto alla ristrutturazione in Spagna. Per lo stesso motivo, l'utilizzazione degli impianti è aumentata del 18 % nello stesso periodo.

d) Scorte

(37) L'andamento delle scorte riflette l'instabilità del mercato e le aspettative dell'industria comunitaria circa la probabile evoluzione del mercato comunitario. Le scorte dell'industria comunitaria sono aumentate del 47 % tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta, passando da circa 11 600 tonnellate a circa 17 000 tonnellate.

e) Vendite

(38) Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sono passate da circa 80 800 tonnellate nel 1992 a circa 111 200 tonnellate alla fine del periodo dell'inchiesta (+37,6 % nel periodo dell'inchiesta).

f) *Quota di mercato*

- (39) L'aumento del volume delle vendite ha fatto sì che la quota di mercato passasse dal 39,8 % nel 1992 al 41,1 % nel periodo dell'inchiesta.

g) *Prezzi medi di vendita e andamento dei prezzi*

- (40) I prezzi dell'industria comunitaria sono aumentati del 3% dopo l'istituzione dei dazi antidumping supplementari sulle importazioni originarie della Cina, per poi calare nuovamente del 3% tra il 1993 e il 1994. Nel periodo in esame i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono aumentati del 2%.

h) *Redditività*

- (41) La media ponderata della perdita globale registrata dall'industria comunitaria tra il 1992 e il 1993 è pari al 21,7% e al 22% per le vendite di silicio metallico sul mercato comunitario. Malgrado la ristrutturazione dello stabilimento spagnolo e la lieve tendenza al rialzo dei prezzi di mercato, l'industria comunitaria è rimasta in perdita anche nel periodo 1993-1994 registrando, nell'intero periodo dell'inchiesta una perdita del 13,4% (media ponderata).
- (42) La media ponderata delle perdite subite è scesa del 38% tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta. Ciò nonostante negli ultimi dieci anni l'industria comunitaria del silicio metallico non ha realizzato alcun profitto.

i) *Occupazione*

- (43) La situazione occupazionale si è costantemente deteriorata tra il 1992 e il 1994, con un calo della forza lavoro totale dell'industria comunitaria pari al 7%.

5. **Conclusioni**

- (44) Dopo l'istituzione delle misure, la posizione dell'industria comunitaria è migliorata in termini di produzione, utilizzazione degli impianti e vendite. Tuttavia, si è registrato un ristagno della capacità e della quota di mercato. L'industria comunitaria non ha potuto aumentare i prezzi in misura sufficiente neanche dopo l'istituzione delle misure, in quanto i cinesi hanno continuato ad abbassare i prezzi. Inoltre, considerati il notevole incremento delle scorte, le perdite di posti di lavoro e l'accumularsi di nuove perdite finanziarie, si conclude che l'industria comunitaria continua a subire un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (45) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e se altri fattori abbiano causato tale pregiudizio oppure vi abbiano contribuito.

1. **Effetto delle importazioni oggetto di dumping**

- (46) Il silicio metallico prodotto dalla Comunità e in diretta concorrenza con quello importato dalla Cina, soprattutto in termini di prezzi, non essendovi differenze qualitative di rilievo. Il prodotto importato è destinato agli stessi clienti, per lo più fonderie di alluminio.
- (47) Trattandosi di un prodotto di base, il mercato del silicio metallico è molto sensibile in termini di prezzi, per cui i bassi prezzi praticati da determinati venditori provocano una depressione generalizzata del mercato. L'inchiesta ha rivelato che, dopo il riesame delle misure nel 1992, i prezzi cinesi, dazio non corrisposto, sono aumentati del 12,5% nel 1993, ma sono poi tornati quasi al livello del 1992 tra il 1994 e la fine del periodo dell'inchiesta.

Tra il 1992, anno dell'istituzione delle misure antidumping supplementari (cfr. punto 29), e la fine del periodo dell'inchiesta, questi prezzi sono aumentati solo del 4%, per cui il loro livello ha provocato indiscutibilmente un ribasso del prezzo del silicio metallico sul mercato comunitario.

- (48) Inoltre, tra il 1993 e la fine del periodo dell'inchiesta i prezzi cinesi sono scesi del 7%, contro un aumento del 3% dei prezzi del mercato comunitario. Ciò dimostra che gli esportatori cinesi sono in grado di assorbire in parte l'effetto dei dazi antidumping in vigore.
- (49) L'industria comunitaria, che aveva tentato di aumentare i prezzi nel 1993, si è dovuta adeguare alla politica cinese in materia. Nel 1994, pertanto, l'industria comunitaria ha cercato di ridurre le sue perdite finanziarie ribassando i prezzi e sforzandosi di migliorare le vendite.
- (50) Per di più, a causa della depressione dei prezzi provocata dalle importazioni cinesi e nonostante l'aumento del consumo di silicio metallico sul mercato comunitario, l'industria comunitaria ha continuato a subire perdite o è riuscita a malapena a coprire i costi di produzione.

- (51) Gli esportatori cinesi hanno obiettato che alle importazioni dalla Cina non sono più attribuibili né un pregiudizio né la probabilità che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria si ripeta, visto che la produzione di silicio metallico dell'industria comunitaria è aumentata, soprattutto dal 1992 in poi.
- (52) Nondimeno, come si è detto in precedenza (cfr. punto 35), la produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 24,1 % tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta in un mercato la cui espansione è stata pari al 32 % (cfr. punto 26). Contestualmente, le scorte dell'industria comunitaria sono aumentate del 46,6 % (cfr. punto 37). Anziché aumentare le vendite, come faceva sperare la situazione favorevole del mercato, l'industria comunitaria si è vista costretta ad aumentare le scorte e non si è potuta adeguare ai prezzi eccessivamente bassi, dazio non corrisposto, delle importazioni cinesi, che hanno continuato ad arrivare sul mercato comunitario.
- (53) Concludendo, le importazioni cinesi in dumping hanno avuto indiscutibilmente un effetto depressivo sui prezzi di mercato della Comunità incidendo sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

2. Effetto di altri fattori

- (54) Tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta sono entrate nella Comunità importazioni di silicio metallico provenienti da paesi produttori diversi dalla Cina. La quota di mercato delle importazioni norvegesi (calcolata in base ai dati sul consumo apparente di cui al punto 26) è passata dal 22,1 % nel 1992 al 27,7 % alla fine del periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo, le importazioni originarie del Brasile sono scese dal 10,4 al 7,3 %. Ciò vale anche per gli altri due grossi esportatori di silicio metallico nella Comunità, il Sudafrica e l'Australia, le cui importazioni sono passate rispettivamente dal 14,8 al 9,2 % e dal 4,1 al 3 %.
- (55) Gli esportatori cinesi hanno dichiarato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria può essere stato causato anche dal silicio metallico originario della Russia e dell'Ucraina. Secondo la Commissione, tuttavia, la qualità del silicio metallico russo e ucraino non è paragonabile a quella del silicio metallico europeo o cinese. La qualità standard esportata dalla Cina contiene infatti lo 0,5 % di Fe contro un tenore compreso tra lo 0,8 e l'1 % per il prodotto russo e ucraino. I suddetti prodotti importati, quindi, devono subire un trattamento specifico prima di poter essere paragonati ai prodotti europei e cinesi.

Del resto, si è stabilito che negli Stati Uniti d'America le misure antidumping non vengono applicate al silicio metallico originario della Russia perché questi prodotti devono essere trattati e depurati prima di poter essere utilizzati dalle fonderie di alluminio.

- (56) La Commissione, inoltre, ha esaminato le statistiche Eurostat relative alle importazioni riscontrando che le importazioni originarie della Russia e dell'Ucraina non vengono effettuate su base regolare. Nel 1992, non sono state effettuate importazioni né dalla Russia né dall'Ucraina. Secondo le informazioni di cui si dispone riguardo al mercato, la capacità di produzione effettiva dei due paesi sarebbe limitata a 100 000 t all'anno, per cui è poco probabile che vengano spediti ingenti quantitativi dalla Russia o dall'Ucraina.
- (57) Infine, si è stabilita che la quota di mercato del Sudafrica è diminuita per problemi di produzione e che quella della Norvegia è aumentata, ma con il massimo prezzo cif indicato in Eurostat.
- (58) Non sono emersi altri elementi tali da incidere negativamente sulla situazione dell'industria comunitaria.

3. Conclusione

- (59) Considerati la semplicità del processo di produzione, il carattere consolidato e la semplicità del prodotto offerto attraverso canali di vendita analoghi nella Comunità e la trasparenza del mercato, la Commissione ritiene che la politica dei bassi prezzi cinesi abbia influito in misura molto negativa sulla situazione dell'industria comunitaria.

Anche se determinate importazioni originarie di altri paesi possono aver contribuito a peggiorare la situazione dell'industria comunitaria, il contenimento dei prezzi, considerato isolatamente, ha chiaramente causato un grave pregiudizio a detta industria.

G. PERSISTENZA DEL DUMPING/PREGIUDIZIO

1. Considerazioni generali

- (60) Gli esportatori hanno osservato che per determinare la probabilità di una persistenza del dumping e del pregiudizio occorre analizzare l'andamento del mercato nel periodo compreso tra il 1988 e la fine del periodo dell'inchiesta.
- (61) La Commissione ha esaminato il livello delle importazioni nella Comunità a 15 effettuate durante un quadriennio, segnatamente quelle avvenute

nute dopo l'istituzione dei dazi antidumping supplementari a causa dell'assorbimento. Si tratta infatti di un periodo abbastanza lungo per poter individuare le tendenze degli indicatori di pregiudizio nelle inchieste antidumping.

2. Posizione cinese sul mercato mondiale

- (62) Le esperienze passate e la situazione attuale dimostrano che l'industria cinese ha continuato ad esportare silicio metallico nella Comunità a prezzi di dumping. Essendo emerso dall'inchiesta antidumping svolta dal governo statunitense nel 1991 che le esportazioni cinesi erano state oggetto di dumping, sono stati istituiti dazi antidumping del 134 %, dopo di che si è registrato un crollo delle esportazioni cinesi negli Stati Uniti.
- (63) La Cina è di gran lunga il primo fornitore di silicio metallico del mondo. La maggior parte delle esportazioni cinesi, pari a circa 116 000 nel 1994, viene assorbita dal Giappone, che nel 1994 ha acquistato 83 763 tonnellate, ossia il 72 % delle esportazioni cinesi totali. Le vendite cinesi agli altri paesi asiatici sono aumentate vertiginosamente fino al 1993, mentre le vendite sul mercato statunitense sono rimaste eccessivamente contenute a causa dei dazi antidumping in vigore dal 1991. Le vendite alla Comunità europea, invece, sono riammentate nel 1994 sebbene i dazi antidumping fossero tuttora in vigore.
- (64) Le esportazioni cinesi di silicio metallico in Giappone sono ristagnate tra il 1993 e il 1994, totalizzando rispettivamente 86 400 e 82 600 tonnellate. In Australia si è verificata la stessa situazione. Contestualmente, sono diminuite le esportazioni cinesi nella Corea del Sud. Tutto ciò sta a dimostrare che il mercato giapponese e gli altri mercati asiatici sono saturi, come conferma il fatto che i volumi delle esportazioni in Giappone, nella Corea del Sud e in Australia, principali clienti della Cina, sono considerevolmente aumentati fino al 1993 per poi stabilizzarsi.

3. Capacità di produzione della Cina

- (65) Gli esportatori hanno addotto la chiusura di un gran numero di fabbriche cinesi e la riduzione della capacità di produzione della Cina. Inoltre, l'aumento del consumo interno di silicio metallico in Cina farebbe diminuire i quantitativi disponibili per l'esportazione. Gli stessi esportatori hanno dichiarato che per la fine del decennio si prevede un aumento della domanda nella Comunità, che la capacità dell'industria comunitaria non basterà a soddisfare.

- (66) Secondo le informazioni relative al mercato, la produzione cinese di silicio metallico è calata da 450 000 tonnellate nel 1989 a 250 000 tonnellate nel 1994. Probabilmente, non appena scadranno le misure in vigore nella Comunità e negli Stati Uniti, i cinesi convertiranno la produzione di altre leghe in produzione di silicio metallico e ritorneranno agli alti livelli di produzione necessari per poter esportare nella Comunità.

4. Probabilità che si verifichi una persistenza del dumping

- (67) Per quanto riguarda il dumping, va ricordato che nel periodo dell'inchiesta le pratiche di dumping sulle importazioni in questione originarie della Cina sono continuate ad un livello analogo a quello individuato durante l'inchiesta del 1992 sull'assorbimento dell'aliquota del dazio iniziale. Inoltre, poco prima di aderire alla Comunità, l'Austria, la Finlandia e la Svezia importavano dalla Cina a prezzi bassi, probabilmente in dumping. È pertanto molto probabile che la cessazione delle misure provocherebbe la persistenza del dumping ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

5. Probabilità che si verifichi una persistenza del pregiudizio

- (68) I prezzi delle importazioni cinesi sono rimasti bassi, continuando ad esercitare un effetto depressivo sui prezzi comunitari del silicio metallico, anche dopo l'istituzione dei dazi antidumping supplementari. Tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni cinesi erano i più bassi del mercato comunitario e, pur rappresentando una modesta percentuale del consumo comunitario, hanno inciso in misura considerevole sulla tendenza al ribasso dei prezzi in generale. Infine, la scadenza del dazio fisso di 396 ECU/t provocherebbe una sottoquotazione del 30 %.
- (69) Se scadranno le misure in vigore, data l'enorme capacità di produzione della Cina e l'esistenza di elevati dazi antidumping negli Stati Uniti è molto probabile che i cinesi cercheranno di incrementare le vendite sul mercato comunitario a prezzi bassissimi, aggravando ulteriormente la depressione dei prezzi e, pertanto, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Ciò è confermato dall'andamento delle importazioni in Svezia e in Finlandia prima e dopo l'adesione alla Comunità. Tra luglio e dicembre del 1994, la Svezia ha importato 493 tonnellate, mentre non sono state dichiarate importazioni dalla Cina per il periodo gennaio-giugno 1995. Lo stesso è avvenuto in Finlandia, che ha importato 2 097

tonnellate dalla Cina nel secondo semestre del 1994 e non ha dichiarato importazioni per il primo semestre del 1995. È evidente che il volume delle importazioni cinesi è fortemente influenzato dall'esistenza o dall'assenza di misure antidumping. Pertanto, la cessazione dei dazi antidumping in vigore provocherebbe perlomeno il persistere del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

6. Conclusione

- (70) In considerazione di quanto precede, si conclude che se le misure antidumping attualmente in vigore dovessero scadere gli esportatori cinesi continuerebbero ad esportare nel mercato comunitario a prezzi bassissimi. Il persistere della depressione dei prezzi che ne conseguirebbe sul mercato comunitario causerebbe un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni generali

- (71) In conformità dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato, in funzione di tutti gli elementi di prova forniti, se si potesse concludere in modo inconfutabile che non è nell'interesse della Comunità continuare ad applicare misure.

A tal fine, la Commissione ha preso in considerazione l'impatto delle misure esistenti e di altri eventuali misure, nonché le conseguenze della loro mancata istituzione per tutte le parti coinvolte nel procedimento.

2. Conseguenze per l'industria comunitaria

- (72) Le misure antidumping devono ovviare a pratiche commerciali sleali che causano un pregiudizio all'industria comunitaria, ripristinando una situazione di effettiva concorrenza che, come tale, favorisce gli interessi di tutti gli operatori della Comunità.
- (73) Nell'ambito della presente inchiesta, si è stabilito che l'industria comunitaria continua a subire un pregiudizio e che molto probabilmente la sua situazione finanziaria, già precaria, si deteriorerà ulteriormente se non rimarranno in vigore le misure antidumping necessarie per correggere gli effetti delle importazioni in dumping. A termine, quindi, ciò potrebbe mettere a repentaglio l'esistenza dell'intera industria comunitaria. Due delle società che hanno partecipato all'inchiesta precedente non esistono più. La Commissione ritiene che la diminuzione del numero di produttori sul mercato

comunitario potrebbe provocare una diminuzione commisurata della concorrenza.

- (74) In base a quanto si è accertato, è logico concludere che lo scadere delle misure provocherà ulteriori chiusure di fabbriche e perdite di posti di lavoro.
- (75) Nell'esaminare l'interesse della Comunità in relazione all'industria comunitaria, la Commissione ha dovuto tener conto dei futuri sviluppi. Basandosi sugli studi relativi al futuro dell'industria mondiale del silicio metallico, si può legittimamente supporre che l'utilizzazione di questo prodotto potrebbe aumentare del 5 % circa all'anno.
- (76) La ristrutturazione in corso nell'industria comunitaria, inoltre, dimostra che quest'ultima non è disposta ad abbandonare questo segmento di produzione e che pertanto occorre agire per controbilanciare gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping.

3. Effetti sugli utilizzatori

- (77) I singoli utilizzatori non hanno comunicato informazioni di rilievo nel corso della presente inchiesta. Un'associazione comunitaria di utilizzatori e due associazioni nazionali hanno fornito informazioni chiedendo l'abrogazione delle misure.
- (78) Un'associazione di produttori di alluminio del Regno Unito ha affermato, senza però presentare elementi di prova che la qualità del silicio metallico importato dalla Cina giustificava un prezzo inferiore a quello dello stesso prodotto originario di altri paesi. Per di più, né nell'inchiesta iniziale né in quella attuale si è stabilita una differenza di rilievo in termini di qualità tale da giustificare prezzi diversi tra il silicio metallico cinese e quello originario di altre fonti. La richiesta è stata quindi respinta.
- (79) La stessa associazione ha dichiarato altresì che la posizione concorrenziale dei prodotti di alluminio ottenuti nella Comunità ha risentito, a livello internazionale, dell'istituzione delle misure antidumping. Tuttavia, si è stabilito che il silicio metallico utilizzato nella Comunità per produrre l'alluminio destinato all'esportazione può entrare nella Comunità in esenzione dai dazi grazie al regime di perfezionamento attivo. L'argomentazione addotta, quindi, non è stata accettata.
- (80) Un utilizzatore ha dichiarato che mantenere in vigore dazi antidumping sulle importazioni cinesi di silicio metallico è contrario all'interesse della Comunità, poiché l'industria comunitaria non sarebbe in grado di fornire quantitativi sufficienti al mercato comunitario. Si è accertato che, data la presenza di altri fornitori extracomunitari, il rischio di una penuria generalizzata è minimo.

- (81) Per quanto riguarda il contesto concorrenziale del mercato comunitario, le industrie utilizzatrici e gli altri operatori economici hanno sempre tratto vantaggio dalla presenza sul mercato di un gran numero di concorrenti dato che, anche sfruttando pienamente la sua capacità di produzione, l'industria comunitaria potrebbe soddisfare solo il 50 % circa della domanda.

Di conseguenza, sarà sempre necessario importare. Una volta istituite misure antidumping, i produttori stabiliti in Cina potrebbero promuovere le esportazioni nella Comunità a prezzi equi. Le uniche misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di silicio metallico nella Comunità sono quelle applicate alle importazioni originarie della Cina e del Brasile.

- (82) Analizzando l'incidenza delle misure in vigore sulla struttura del costo di produzione delle fonderie di alluminio, si è rilevato che occorre un peso compreso tra il 5,5 e il 6 % di silicio metallico per produrre l'alluminio 226 e 231, pari al 50 % della produzione totale di alluminio. Il valore del silicio metallico utilizzato per questa produzione rappresenta il 5,2 % del costo globale dell'alluminio. L'incidenza delle misure esistenti sul prezzo di una lega di alluminio contenente solo silicio metallico originario della Cina è dell'1,7 %. Si tratta di una percentuale relativamente modesta dei costi di produzione totali, il che fa pensare che gli eventuali effetti sugli utilizzatori delle misure antidumping in vigore sarebbero molto limitati.

4. Effetti sugli importatori

- (83) Solo un numero limitato di importatori ha inviato alla Commissione osservazioni relative all'interesse della Comunità. Uno di essi ha collaborato alla determinazione del dumping e del pregiudizio.
- (84) Una società con sede nel Regno Unito, che non importa più il prodotto in questione, ha spiegato che i prezzi fob praticati dagli esportatori cinesi hanno solo un lieve effetto depressivo.

La società ha aggiunto che, dopo l'istituzione delle misure, il prezzo è aumentato di oltre 300 sterline/tonnellata. Essa ha dichiarato inoltre che l'industria comunitaria non aveva tratto un gran vantaggio dall'istituzione delle misure, poiché i principali fornitori del mercato comunitario sono Norvegia e Sudafrica, che si sarebbero avvalsi dell'istituzione delle misure antidumping nei confronti delle

importazioni cinesi per dominare il mercato britannico.

Va sottolineato che, dall'istituzione delle misure antidumping supplementari fino al periodo dell'inchiesta, la media ponderata di tutte le importazioni di silicio metallico nella Comunità è aumentata solo del 9,8 %. L'industria comunitaria, inoltre, ha maggiorato i prezzi del 2 % nello stesso periodo (cfr. punto 40). Si è già detto (cfr. punto 57) che la quota di mercato del Sudafrica è diminuita per problemi di produzione e che quella della Norvegia è aumentata, ma con il massimo prezzo CIF Eurostat.

Le argomentazioni, quindi, sono state respinte.

5. Impatto sul contesto concorrenziale

- (85) Per quanto riguarda la situazione concorrenziale sul mercato comunitario, la Commissione ha cercato di stabilire se le misure esistenti e il loro mantenimento in vigore potessero incidere sulla concorrenza effettiva. Anzitutto, va ricordato che dopo cinque anni dall'istituzione delle misure antidumping il silicio metallico di origine cinese era tuttora disponibile sul mercato comunitario, dove intanto è aumentata la presenza di altri esportatori. La Commissione è quindi giunta alla conclusione che non è realistico prevedere né gravi carenze di silicio metallico sul mercato né effetti negativi sulla concorrenza effettiva.

6. Conclusione relativa all'interesse della Comunità

- (86) Avendo esaminato gli elementi e le considerazioni di cui sopra, in particolare le argomentazioni addotte dall'industria comunitaria, dall'industria comunitaria a valle e dagli importatori del prodotto in questione, si ritiene che, tutto sommato, sia nell'interesse della Comunità mantenere in vigore le misure antidumping applicabili al silicio metallico originario della Cina.

I. MISURE ANTIDUMPING

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

- (87) Nel corso dell'inchiesta, si è stabilito che le vendite del prodotto in questione non erano remunerative, perché i prezzi di vendita dell'industria comunitaria erano inferiori al costo di produzione verificato.

- (88) Per ottenere un livello di riferimento non pregiudizievole dei prezzi all'esportazione, la Commissione ha stabilito anzitutto il costo di produzione effettivo dell'industria comunitaria. Per quanto riguarda l'equo margine di utile, un produttore comunitario ha dichiarato di aver bisogno, per poter rimanere competitivo, di un profitto minimo del 7,5 % sulle vendite al lordo delle imposte. La Commissione si è servita di un'aliquota pari al 6,5 % sul fatturato, ritenuta sufficiente data la natura del prodotto, che richiede solo investimenti modesti per la ricerca e lo sviluppo e per gli impianti di produzione.
- (89) Il prezzo determinato sommando l'utile del 6,5 % al costo di produzione medio dell'industria comunitaria teneva debitamente conto delle differenze relative allo stadio commerciale tra le importazioni e le vendite dell'industria comunitaria.
- (90) Il margine di pregiudizio, determinato in funzione dei prezzi cif cinesi (dati Eurostat) ammontava al 49 % del prezzo cif delle importazioni in questione. Se si tiene conto del margine di pregiudizio attuale, che è inferiore al margine di dumping effettivo si dovrebbero applicare dazi di 376,5 ECU/t invece di quelli attualmente in vigore, pari a 396 ECU/t.
- 2. Dazi definitivi**
- (91) Viste le summenzionate conclusioni relative al dumping, al pregiudizio, alla causalità, alla probabilità che persistano dumping e pregiudizio e all'interesse della Comunità, la Commissione ritiene necessario continuare ad applicare misure antidumping tali da ripristinare condizioni di concorrenza leali ed effettive sul mercato comunitario del silicio metallico.
- (92) Riferendosi all'articolo 8 del regolamento di base, gli operatori commerciali cinesi hanno proposto un

impegno o l'istituzione di un dazio variabile. La loro scarsa collaborazione, dimostrata dalla qualità carente delle risposte cinesi ai questionari, dimostra perché sarebbe estremamente difficile sorvegliare efficacemente gli impegni. D'altro canto, dato il precedente comportamento degli operatori commerciali cinesi, non si ritiene opportuno istituire un dazio variabile.

- (93) In considerazione di quanto precede, e visto che le misure sono in vigore, al livello attuale, dal 1992, si ritiene più opportuno istituire misure antidumping nei confronti delle importazioni di silicio metallico originario della Cina sotto forma di un dazio antidumping ad valorem, con un'aliquota fissata al 49 %.
- (94) Il Consiglio conferma le suddette conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese di cui al codice NC 2804 69 00.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 49 %.
3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

M. DELVAUX-STEHRÉS

REGOLAMENTO (CE) N. 2497/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

che rettifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2283/97⁽⁴⁾, definisce, nell'allegato III, i gruppi di prodotti previsti dall'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2114/97⁽⁶⁾; che sono stati riscontrati errori per taluni codici del prodotto indicati in tale allegato; che è necessario rettificare l'allegato suddetto con efficacia a partire dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2283/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1466/95, i dati relativi al gruppo n. 14 sono sostituiti dai seguenti:

Gruppo n.	Codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione
«14	0402 99 19 9310
	0402 99 19 9330
	0402 99 19 9350
	0402 99 39 9150
	0402 99 39 9300
	0402 99 39 9500
	0402 99 99 9000*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 25 novembre 1997.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 18. 11. 1997, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2498/97 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 3175/94 recante modalità d'applicazione del regime specifico d'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo in prodotti cerealicoli e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole minori del mar Egeo per taluni prodotti agricoli sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95⁽⁴⁾;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, il regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2234/97⁽⁶⁾, ha definito il bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo per il 1997; che è necessario definire tale bilancio per il 1998; che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 3175/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 3175/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 335 del 23. 12. 1994, pag. 54.

⁽⁶⁾ GU L 306 dell'11. 11. 1997, pag. 9.

ALLEGATO

ALLEGATO

Bilancio di approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo in cereali per il 1998

(in tonnellate)

Quantità		1998	
Prodotti cerealicoli originari della CE	Codici NC	Isole del gruppo A	Isole del gruppo B
Cereali in chicchi	1001, 1002, 1003, 1004 e 1005	7 300	41 750
Orzo originario di Limnos	1003	5 000	
Farina di frumento	1101 e 1102	11 000	40 000
Residui e cascami delle industrie alimentari	da 2302 a 2308	4 000	26 500
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2309 90	2 500	12 000
Totale parziale		24 800	120 250
Totale generale		150 050	

La composizione dei gruppi di isole A e B figura negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2958/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 2499/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 2012/96 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di succhi e mosti d'uva a partire dalla campagna 1996/1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL, stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (¹), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2012/96 della Commissione (²) ha istituito, in virtù dell'accordo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, un contingente tariffario comunitario di 14 000 tonnellate per l'importazione di succhi e mosti di uva in esenzione dal dazio specifico fissato per ettolitro;

considerando che il beneficio di tale contingente è subordinato al rispetto di alcune condizioni specifiche, relative all'uso dei prodotti importati; che il rispetto di tali condizioni è garantito all'atto dell'immissione in libera pratica dal deposito di una cauzione, da parte dell'importatore, presso i servizi doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica; che l'importo della cauzione è pari al dazio specifico oggetto dell'esenzione; che la cauzione viene immediatamente svincolata per le quantità importate per le quali l'operatore comprovi che l'utilizzazione dei prodotti risponde a quella indicata nel titolo di importazione; che dall'esperienza è emerso che vi possono essere varie manipolazioni connesse ai trasporti tra il momento dell'immissione in libera pratica e l'utilizzazione finale indicata nel titolo di importazione; che tali manipolazioni possono consistere in operazioni di ricondizionamento, in seguito alle quali è possibile che rimangano dei residui in fondo ai contenitori o alle cisterne o nelle tubature degli impianti di pompaggio; che vi sono circostanze che non permettono di addurre la prova che è stato utilizzato il 100 % del quantitativo importato; che è quindi opportuno stabilire un limite di tolleranza per le eventuali perdite dovute alle suddette manipolazioni e trasporti; che occorre, di conseguenza, adottare una disposizione che permetta di svincolare l'intera cauzione dietro

presentazione della prova di un'utilizzazione conforme a quella indicata nel titolo di importazione, tenendo conto di un determinato margine di tolleranza;

considerando che possono essersi verificate perdite di questo tipo per le operazioni di importazione realizzate dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2012/96; che è opportuno permettere l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento agli operatori che ne facciano richiesta per tali importazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 2012/96 è aggiunta la seguente frase:

«La cauzione di cui sopra è interamente svincolata per i quantitativi per i quali l'operatore fornisce la prova dell'utilizzazione dell'intero quantitativo dei prodotti importati, con un margine di tolleranza dell'1 % per le perdite, accertate dalla competente autorità di controllo, verificatesi a causa delle manipolazioni e dei trasporti effettuati tra il momento dell'immissione in libera pratica e quello dell'utilizzazione indicata. Tale tolleranza non si applica nei casi di forza maggiore.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A richiesta di un operatore, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle quantità immesse in libera pratica a partire dal 25 ottobre 1996, per le quali non sia stata ancora fornita la prova dell'utilizzazione conforme a quella indicata sul titolo di importazione per l'intero quantitativo importato.

(¹) GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(²) GU L 269 del 22. 10. 1996, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2500/97 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1997****recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera
in prodotti del settore delle carni suine, nonché modifica del regolamento (CEE)
n. 1725/92**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che il regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/97 ⁽⁴⁾, ha fissato per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997, da un lato i quantitativi di prodotti del settore delle carni suine che, nel quadro del bilancio di approvvigionamento specifico, fruiscono dell'esonero del prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera;

considerando che, in attesa della comunicazione da parte delle autorità competenti dei dati aggiornati sul fabbisogno delle regioni di cui trattasi e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, il bilancio è stato adottato per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 con il regolamento (CEE) n. 1725/92; che le autorità portoghesi hanno presentato i dati relativi alle Azzorre e a Madera, in base ai quali è stato possibile fissare il bilancio per l'intero periodo dal 1° luglio

1997 al 30 giugno 1998; che occorre quindi sostituire gli allegati del regolamento (CEE) n. 1725/92 con gli allegati del presente regolamento;

considerando che i bilanci previsti nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono fissati per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno; che è quindi necessario rendere applicabile il bilancio definitivo di approvvigionamento a decorrere dall'inizio di tale periodo, ossia dal 1° luglio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 1725/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997. Tuttavia, gli importi dell'aiuto fissati nell'allegato II si applicano a partire dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 95.⁽⁴⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 67.

ALLEGATO

ALLEGATO I

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per Madera
per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998**

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	2 000

ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I, provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 11 10 9000	5,2
0203 12 11 9100	7,8
0203 12 19 9100	5,2
0203 19 11 9100	5,2
0203 19 13 9100	7,8
0203 19 15 9100	5,2
0203 19 55 9110	8,8
0203 19 55 9310	8,8
<hr/>	
0203 21 10 9000	5,2
0203 22 11 9100	7,8
0203 22 19 9100	5,2
0203 29 11 9100	5,2
0203 29 13 9100	7,8
0203 29 15 9100	5,2
0203 29 55 9110	8,8

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

ALLEGATO III

PARTE 1

Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾ :		
	— animali maschi	100	483
	— animali femmine	400	423

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

PARTE 2

Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾ :		
	— animali maschi	120	483
	— animali femmine	1 600	423

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2501/97 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1997****recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2284/97⁽⁴⁾, i titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari;

considerando che, dato il quantitativo relativamente modesto ancora disponibile per il rilascio di titoli fino al 30 giugno 1998 e il numero limitato di giorni nei quali è prevista la pubblicazione della Gazzetta ufficiale nell'ultima decade del mese di dicembre 1997, il periodo di riflessione suddetto di cinque giorni si rivela troppo breve

ai fini della corretta gestione del mercato ed è quindi necessario portarlo, in via temporanea, a sei giorni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli le cui domande vengono presentate nel periodo dal 22 al 31 dicembre 1997 sono rilasciati il sesto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato nessuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 18. 11. 1997, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 2502/97 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 4b, paragrafo 8 e l'articolo 4i, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 4b, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68, ogni bovino maschio deve essere provvisto di un documento amministrativo che lo accompagna fino alla macellazione; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2316/97⁽⁴⁾, reca le disposizioni relative al suddetto documento; che, d'altro canto, il paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine⁽⁵⁾, prevede che ogniquale volta un animale viene spostato, deve essere accompagnato dal suo passaporto; che, per ridurre il numero di documenti destinati ad accompagnare i bovini, è opportuno permettere agli Stati membri di decidere che il passaporto suddetto possa sostituire il documento amministrativo, purché permetta anche di poter controllare la concessione del premio speciale previsto dall'articolo 4b del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che l'articolo 49, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3886/92 stabilisce le condizioni necessarie per la concessione del premio di trasformazione; che, per i giovani vitelli destinati alla trasformazione, c'è il rischio che non siano pienamente rispettate le condizioni in materia di benessere degli animali, in particolare quelle previste dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE⁽⁷⁾; che è pertanto opportuno modificare il paragrafo 1 del succitato articolo 49;

considerando che l'importo del premio di trasformazione per vitello ammissibile, previsto dall'articolo 49, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3886/92, è stato differenziato a seconda della razza dei vitelli; che tale differenziazione ha creato alcuni problemi di controllo; che, inoltre, l'esperienza ha dimostrato che gli animali di razza diversa dalle razze lattiere sono spesso di qualità inferiore a quella che giustifica una maggiorazione del premio di trasformazione; che, di conseguenza, appare opportuno stabilire un importo unico per il premio di trasformazione, indipendentemente dalla razza dei vitelli;

considerando che la differenziazione dell'importo del premio di commercializzazione precoce dei vitelli, prevista dall'articolo 50, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3886/92, ha permesso la macellazione di un numero di vitelli corrispondente, in linea di massima, all'obiettivo quantitativo perseguito da tale provvedimento; che, tuttavia, si è registrata una tendenza alla diminuzione delle domande di premio per i vitelli più leggeri abbattuti dal mese di luglio 1997; che, per migliorare tale situazione e incoraggiare la partecipazione di tutti i produttori di vitelli fino al termine del regime, è opportuno, in base all'esperienza acquisita, prevedere una nuova differenziazione dell'importo del premio in funzione del peso della carcassa;

considerando che la razza «Kerry», che in passato era destinata alla produzione di latte, ha subito una netta evoluzione verso l'orientamento carneo; che, poiché tale razza rientra nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3886/92, gli animali ad essa appartenenti non sono ammissibili al premio per le vacche nutrici; che per tener conto dell'attuale situazione produttiva della razza «Kerry», è necessario sopprimerla dall'elenco di cui al citato allegato II;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 52.

1) All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Tuttavia, uno Stato membro può decidere che i documenti amministrativi nazionali e di scambio, previsti dal presente articolo, siano sostituiti dal passaporto previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97. In tal caso, le competenti autorità dello Stato membro procurano che il passaporto permetta di accertarsi che sia concesso un solo premio per animale e per fascia di età, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4b del regolamento (CEE) n. 805/68.»

2) All'articolo 49:

a) al paragrafo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— venga presentato in uno stato generale che non riveli, in particolare, anomalie sul piano sanitario o malformazioni, oppure la mancata osservanza delle disposizioni previste dalla direttiva 91/628/CEE e»;

b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'importo del premio per vitello ammissibile è fissato a 115 ECU.»

3) All'articolo 50, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il premio da versare è fissato a 45 ECU per animale macellato a partire dal 1° dicembre 1997.

Tuttavia, l'importo del premio è maggiorato:

— per le carcasse di peso pari o inferiore a 110 chilogrammi, di 30 ECU,

— per le carcasse di peso superiore a 110 chilogrammi, ma inferiore o uguale a 120 chilogrammi, di 15 ECU e

— per le carcasse di peso superiore a 120 chilogrammi, per i capi abbattuti tra il 1° e il 31 dicembre 1997, di 5 ECU.»

4) La razza «Kerry» è soppressa dall'elenco figurante nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998. Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punto 2, lettera b) si applica agli animali presentati per la trasformazione a partire dal primo lunedì successivo al giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e il disposto dell'articolo 1, punto 3 si applica agli animali macellati a partire dal 1° dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2503/97 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1997****che adegua il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per alcuni tipi di pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, secondo trattino,

considerando che l'articolo 4, secondo trattino del regolamento (CE) n. 2027/95 prevede che la Commissione adotti, su richiesta di uno Stato membro, le misure appropriate affinché tale Stato membro possa sfruttare i propri contingenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie ⁽²⁾;

considerando che la Germania ha chiesto alla Commissione di adeguare il livello massimo annuo dello sforzo di pesca, per il 1997, concesso ai propri battelli per alcuni contingenti che sono stati assegnati a tale Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 390/97, del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto

totale ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1974/97 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento deve entrare immediatamente in vigore affinché la Germania possa utilizzare la sua quota di cattura;

considerando che le misure adottate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il livello massimo annuo dello sforzo di pesca della Germania per la cattura di specie demersali con attrezzi fissi, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2027/95, è adeguato come stabilito per il 1997, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 199 del 24. 8. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

Attività di pesca			Sforzo di pesca (*)				
Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zona CIEM o Copace	DE				
Attrezzi fissi	Specie demersali	Vb (1), VI, VII, VIII, IX, X e Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	747				
		di cui:	Vb (1), VI	447			
			di cui: (2)	123			
			VII	300			
			di cui: (2)	60			
			VII a	0			
			VII f (2)	0			
			VIII a, VIII b, VIII d	0			
			VIII c, VIII e, IX, X e Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0	0			
			di cui:	VIII c, VIII e, IX (3)	0		
				IX (4)	0		
				X (4)	0		
				Copace 34.1.1 (3)	0		
				Copace 34.1.2 (3)	0		
				Copace 34.2.0 (3)	0		
		Copace 34.1.1 (4)	0				
		Copace 34.1.2 (4)	0				
		Copace 34.2.0 (4)	0				

(*) Espresso in migliaia di kW × giornj in zona.

(2) Parte della zona inclusa nella zona definita all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 685/95. Lo sforzo di pesca indicato riguarda le attività esercitate sia con attrezzi mobili che con attrezzi fissi.

(1) Ad eccezione delle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione delle isole Fær Øer e dell'Islanda.

(2) A nord di 50°30' di latitudine nord.

(3) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.

(4) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del Portogallo.

REGOLAMENTO (CE) N. 2504/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che, che in virtù dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95⁽⁴⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione; che questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96⁽⁶⁾, prevede in particolare una riduzione del 60 % del dazio applicabile al sorgo, limitatamente ad un contingente di 100 000 t per anno civile, e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente; che il cumulo eventuale di tale agevolazione con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento potrebbe creare turbative del mercato

spagnolo dei cereali; che è opportuno pertanto escludere la possibilità di tale cumulo, ai fini del corretto funzionamento della gara;

considerando che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito di questo regime particolare di importazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, per l'importazione di sorgo in Spagna.
2. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del dazio all'importazione di sorgo prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 715/90.
3. La gara è aperta fino al 26 febbraio 1998. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
4. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

(4) GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

(5) GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(6) GU L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2505/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco;

considerando che il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 della Commissione⁽⁴⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione; che questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati;

considerando che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito di questo regime particolare di importazioni;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per l'importazione di granturco in Spagna.

2. La gara è aperta fino al 26 febbraio 1998. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

3. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 2506/97 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1997
recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in
Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco;

considerando che il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁴⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione; che questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato portoghese dei prodotti importati;

considerando che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Portogallo, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito di questo regime particolare di importazioni;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per l'importazione di granturco in Portogallo.

2. La gara è aperta fino al 30 aprile 1998. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

3. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 2507/97 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1502/97 ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni di accettazione dei cereali all'intervento e in particolare la possibilità, in certi casi, di prendere in consegna i cereali offerti all'intervento in base al peso indicato nella contabilità, verificato secondo il metodo della misurazione volumetrica;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che i margini di tolleranza ammessi sono insufficienti; che è quindi necessario adattarli e rendere più severe le condizioni che disciplinano la misurazione volumetrica;

considerando che l'intervento è stato aperto in tutta la Comunità a partire dal 1° novembre; che è quindi necessario che le disposizioni previste dal presente regolamento si applichino a partire da tale data;

considerando che le misure previste da presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 689/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il rappresentante dell'organismo d'intervento può essere altresì l'ammassatore. In tal caso:

— l'organismo d'intervento effettua, entro quaranta-cinque giorni dalla data della presa in consegna, un controllo comprendente almeno una verifica volumetrica; l'eventuale differenza tra la quantità pesata

e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %;

— qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell'ammassatore;

— qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico dello Stato membro.»;

2) all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di applicazione del primo comma:

— il peso da prendere in considerazione è quello indicato nella contabilità di magazzino, eventualmente adattato per tener conto di una differenza tra il tasso di umidità constatato al momento della pesatura e quello constatato sul campione rappresentativo;

— l'organismo d'intervento effettua entro quaranta-cinque giorni dalla data della presa in consegna una verifica volumetrica di controllo; l'eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %;

— qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell'ammassatore;

— qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico del FEAOG.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle offerte presentate a partire dal 1° novembre 1997.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 47.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2508/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena e che abroga i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applica-

zione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce alcune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni

⁽¹⁾ GU L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.⁽³⁾ GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.⁽⁴⁾ GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.⁽⁵⁾ GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.⁽⁹⁾ GU L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.⁽¹⁰⁾ GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 5.

prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce alcune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione ⁽⁴⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/97 ⁽⁵⁾, stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca;

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione ⁽⁶⁾ modificato da ultimo dal regolamento n. 1873/97 ⁽⁷⁾, stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra;

considerando che il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione ⁽⁸⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/97, stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e i paesi baltici;

considerando che il regolamento (CE) n. 455/97 della Commissione ⁽⁹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1873/97, stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena;

considerando che le condizioni previste dai regolamenti succitati in merito all'inoltro delle domande di titoli

d'importazione e al rilascio di questi ultimi, nonché alle altre modalità di gestione delle importazioni sono identiche; che, ai fini della semplificazione della normativa e per poter applicare regole uniformi a tutti i regimi, è opportuno incorporare le modalità relative ai diversi regimi in un unico regolamento consolidato ed abrogare i regolamenti precitati; che occorre nel contempo apportare taluni adeguamenti d'ordine tecnico al sistema di gestione;

considerando che, ai fini di una gestione oculata del volume delle importazioni, è opportuno, da un lato, che la domanda di titolo d'importazione sia corredata da una cauzione e, dall'altro, che vengano definite talune condizioni per l'inoltro delle domande di titoli; che è altresì necessario prevedere lo scaglionamento delle quantità fisse nel corso dell'anno e determinare la procedura per il conferimento dei titoli nonché la loro durata di validità;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori della Comunità l'accesso ai regimi sopraccitati e l'applicazione ininterrotta dell'aliquota ridotta del dazio doganale a tutte le importazioni dei prodotti in causa nella totalità degli Stati membri fino ad esaurimento dei quantitativi previsti; che è opportuno adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria efficiente di detti quantitativi; che, in particolare, il rischio di speculazione induce a subordinare l'accesso degli operatori al suddetto regime al rispetto di determinate condizioni; che questo tipo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, a fini di chiarezza, occorre determinare nello stesso tempo le quantità di prodotti disponibili per il primo semestre 1998 nell'ambito dei vari regimi; che tali quantità sono fissate tenendo conto sia delle quantità rimanenti dal periodo precedente, sia, per quanto riguarda il regime d'importazione dai paesi baltici, delle quantità per le quali sono stati rilasciati titoli d'importazione in eccesso rispetto alle quantità disponibili per il terzo trimestre 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I regimi d'importazione dei prodotti lattiero-caseari contemplati dal presente regolamento sono i seguenti:

⁽¹⁾ GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 282 del 15. 10. 1997, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU L 69 dell'11. 3. 1997, pag. 7.

- a) i regimi di cui al regolamento (CE) n. 3066/95, applicabili a taluni prodotti agricoli originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria;
- b) i regimi di cui al regolamento (CE) n. 1926/96, applicabili a taluni prodotti agricoli originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania;
- c) il regime di cui all'articolo 15, paragrafo 2 dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica slovena.

2. Qualsiasi importazione nella Comunità dei prodotti lattiero-caseari ascrivibili ai codici elencati nell'allegato I, effettuata nel quadro dei regimi citati al paragrafo 1, è subordinata alla prestazione di un titolo d'importazione richiesto e rilasciato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. Le quantità dei prodotti che beneficiano dei suddetti regimi e il tasso di riduzione dei dazi doganali sono indicati nell'allegato I.

4. Ai sensi del presente regolamento, il prodotto o i prodotti originari di un paese, per i quali è fissato un quantitativo annuo nell'allegato I, sono denominati «gruppo di prodotti».

Articolo 2

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per «anno d'importazione»:

- il periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° luglio per i regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b);
- l'anno civile per il regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

2. Il volume dei quantitativi che figurano nell'allegato I è scaglionato nel corso dell'anno d'importazione nel modo seguente:

- 50 % durante il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno;
- 50 % durante il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre.

Tuttavia, le quantità disponibili per il primo semestre 1998 sono quelle indicate nell'allegato I A.

Articolo 3

Per poter beneficiare del regime di cui all'articolo 1 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve dimostrare, al momento della presentazione della domanda e con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, che nel corso degli ultimi dodici mesi ha regolarmente importato nella Comunità e/o esportato dalla Comunità latte o prodotti lattiero-caseari. Non possono tuttavia beneficiare del regime i

rivenditori al dettaglio o i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;

- b) la domanda di titolo può recare l'indicazione di uno o più dei codici NC di cui all'allegato I del presente regolamento per lo stesso gruppo di prodotti e deve precisare la quantità richiesta per ciascun codice. Tuttavia, per ogni codice di prodotto viene rilasciato un titolo distinto.

La domanda di titolo deve riguardare almeno dieci tonnellate e non più del 25 % del quantitativo disponibile di prodotto considerato per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali la domanda è presentata;

- c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine il titolo obbliga ad importare da tale paese;

- d) la domanda di titolo ed il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 2508/97
- Forordning (EF) nr. 2508/97
- Verordnung (EG) Nr. 2508/97
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2508/97
- Regulation (EC) No 2508/97
- Règlement (CE) n° 2508/97
- Regolamento (CE) n. 2508/97
- Verordening (EG) nr. 2508/97
- Regulamento (CE) n° 2508/97
- Asetus (EY) N:o 2508/97
- Förordning (EG) nr 2508/97;

- e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Reducción del derecho de aduana establecida en el Reglamento (CE) n° 2508/97
- Nedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 2508/97, af toldsatsen
- Zollermäßigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2508/97
- Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2508/97
- Duty rate reduced in accordance with Regulation (EC) No 2508/97
- Réduction du taux de droit de douane prévue par le règlement (CE) n° 2508/97
- Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2508/97
- Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2508/97
- Redução da taxa de direito aduaneiro prevista no Regulamento (CE) n° 2508/97
- Vähennetty tullimaksu asetuksen (EY) N:o 2508/97 mukaisesti
- Nedsättning av tullsatsen enligt förordning (EG) nr 2508/97.

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ad uno stesso gruppo di prodotti, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso gruppo di prodotti, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti, l'indicazione delle quantità richieste, per codice NC, l'indicazione dei paesi d'origine e un prospetto che riepiloghi i paesi d'origine, il codice NC e la quantità totale richiesta per codice NC. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. La Commissione decide senza indugio in quale misura si possa dar seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano, per gruppo di prodotti, i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente unico di attribuzione dei quantitativi richiesti per codice NC nel gruppo di prodotti considerato. Se il coefficiente di attribuzione è inferiore a 0,80, il richiedente può rinunciare al titolo per uno o più dei codici NC indicati nella domanda. In tal caso, egli comunica la propria decisione alla competente autorità entro il termine di tre giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma precedente e la suddetta autorità trasmette immediatamente alla Commissione i dati concernenti tale rinuncia. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore, per gruppo di prodotti, al quantitativo disponibile, la Commissione determina il quantitativo restante, che si aggiunge a quello disponibile nel periodo successivo dello stesso anno d'importazione.

5. I titoli vengono rilasciati non appena possibile dopo la decisione della Commissione ai richiedenti le cui

domande sono state notificate conformemente al paragrafo 3.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno d'importazione per il quale il titolo è rilasciato.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

Articolo 6

Le domande di titoli d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 35 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il dazio all'importazione previsto dalla tariffa doganale comune (TDC) è integralmente riscosso per tutti i quantitativi superiori a quelli indicati nel titolo d'importazione.

Articolo 8

I prodotti oggetto dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) sono immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi conclusi tra la Comunità e il paese considerato, oppure di una dichiarazione rilasciata dall'esportatore conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Articolo 9

I regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/97 sono abrogati. Tuttavia, le disposizioni di detti regolamenti continuano ad applicarsi ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Polonia

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annue (in tonnellate)		
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000
09.4813	0402 10 19	Latte scremato in polvere	20	5 500	5 750	6 000
	0402 21 19	Latte intero in polvere				
	0402 21 99	Latte intero in polvere				
09.4814	0405 10 11	Burro e paste da spalmare lattiere	20	1 540	1 610	1 680
	0405 10 19					
	0405 10 30					
	0405 10 50					
	0405 10 90					
	0405 20 90					
09.4815	0406	Formaggi e latticini	20	3 080	3 220	3 360

B. Prodotti originari della Repubblica ceca

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annue (in tonnellate)		
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000
09.4611	0402 10 19	Latte scremato in polvere	20	2 530	2 645	2 760
	0402 21 19	Latte intero in polvere				
	0402 21 91	Latte intero in polvere				
09.4612	0405 10 11	Burro	20	1 100	1 150	1 200
	0405 10 19					
	0405 10 30					
	0405 10 50					
09.4613	0406	Formaggi e latticini	20	1 760	1 840	1 920

C. Prodotti originari della Repubblica slovacca

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annue (in tonnellate)			
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000	a partire dall'1. 7. 2000
09.4611	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Latte intero in polvere	20	1 320	1 380	1 440	1 500
09.4612	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50	Burro	20	660	690	720	750
09.4613	0406	Formaggi e latticini	20	1 540	1 610	1 680	1 760

D. Prodotti originari dell'Ungheria

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annue (in tonnellate)			
				dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999	dall'1. 7. 1999 al 30. 6. 2000	a partire dall'1. 7. 2000
09.4731	0402 10	Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o altre formule solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	esenzione	330	345	360	375
09.4732	0406 90 29	Kashkaval	1910 Ecu/t	200	200	200	200
09.4733	0406	Formaggi e latticini	20	2 200	2 300	2 400	2 500

E. Prodotti originari della Romania

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (!)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annue (in tonnellate)			A decorrere dal 1° luglio 2000
				Dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998	Dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999	Dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000	
09.4758	0406	Formaggi e latticini	20	1 784	1 859	1 800	1 875

F. Prodotti originari della Bulgaria

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (!)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annue (in tonnellate)			A decorrere dal 1° luglio 2000
				Dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998	Dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999	Dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000	
09.4660	0406	Formaggi e latticini	20	4 840	5 060	5 280	5 500

G. Prodotti originari dell'Estonia

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci (*)	Dazio applicabile (% di NPF)	Quantità annue (in tonnellate)				
				dal 1° 7. 1996 al 30. 6. 1997	dal 1° 7. 1997 al 30. 6. 1998	dal 1° 7. 1998 al 30. 6. 1999	dal 1° 7. 1999 al 30. 6. 2000	dal 1° 7. 2000
09.4546	0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere	20	3 150	3 300	3 450	3 600	3 750
09.4547	0405 10 11 0405 10 19	Burro	20	1 575	1 650	1 725	1 800	1 875
09.4548	0406	Formaggi	20	840	880	920	960	1 000

H. Prodotti originari della Lettonia

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% di NPF)	Quantità annue (in tonnellate)				
				dal 1° 7. 1996 al 30. 6. 1997	dal 1° 7. 1997 al 30. 6. 1998	dal 1° 7. 1998 al 30. 6. 1999	dal 1° 7. 1999 al 30. 6. 2000	dal 1° 7. 2000
09.4549	0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere	20	2 625	2 750	2 875	3 000	3 125
09.4550	ex 0402 29	Latte o crema diversi dai prodotti in polvere, con aggiunta di zucchero	20	210	220	230	240	250
09.4551	0405 10	Burro	20	1 405	990	1 035	1 080	1 125
09.4552	0406	Formaggi	20	1 260	1 320	1 380	1 440	1 500

I. Prodotti originari della Lituania

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% di NPF)	Quantità annue (in tonnellate)				
				dal 1° 7. 1996 al 30. 6. 1997	dal 1° 7. 1997 al 30. 6. 1998	dal 1° 7. 1998 al 30. 6. 1999	dal 1° 7. 1999 al 30. 6. 2000	dal 1° 7. 2000
09.4554	0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere	20	3 675	3 850	4 025	4 200	4 375
09.4567	0402 99 11	Latte o crema, concentrati, con aggiunta di zucchero	20	220	240	260	280	300
09.4556	0405 10 11 0405 10 19	Burro	20	1 260	1 320	1 380	1 440	1 500
09.4557	0406	Formaggi	20	1 470	1 540	1 610	1 680	1 750

K. Prodotti originari della Slovenia

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% di NPF)	Quantità annue (in tonnellate)					
				1997	1998	1999	2000	2001	2002
09.4086	0402 0402 10 0402 21	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere	20	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
09.4087	0403 10	Iogurt	20	500	550	600	650	700	750
09.4088	0406 90	Altri formaggi	20	300	330	360	390	420	450

(*) Nonostante le norme sull'interpretazione della nomenclatura combinata, il titolo della designazione dei prodotti deve essere considerato di valore puramente indicativo, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata nel quadro del presente allegato dalla portata dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

ALLEGATO I.A

Quantità totale disponibile in tonnellate per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria		
	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50	0406	0402 10	0406 90 29	0406
numero d'ordine	09.4813	09.4814	09.4815	09.4611	09.4612	09.4613	09.4611	09.4612	09.4613	09.4731	09.4732	09.4733
Quantità disponibile	2 750	770	2 365,052	1 265	550	1 151,7	661,741	332,27	834,033	214,875	200	2 023,4

Paese	Repubblica estone			Repubblica lettone			Repubblica lituana				
	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19	0406	0402 10 19 0402 21 19	0405 10	0406	0402 10 19 0402 21 19	ex 0402 29	0405 10 11 0405 10 19	0406	0402 99 11
numero d'ordine	09.4546	09.4547	09.4548	09.4549	09.4551	09.4552	09.4550	09.4550	09.4556	09.4557	09.4567
Quantità disponibile	1 647,737	811,39	880	1 382,754	485,347	769,23	220	1 916,338	650,925	861,438	240

Paese	Romania			Bulgaria		
	0406	09.4758	09.4660	0406	09.4660	09.4660
Quantità disponibile	1 710,8	4 838,704				

Paese	Slovenia		
	Codici NC e	numero d'ordine	Quantità disponibile
	0402 10 0402 21	09.4086	550
	0403 10	09.4087	275
	0406 90	09.4088	165

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 2508/97

(Pagina /)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 DG VI/D/1 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

DOMANDE DI TITOLO D'IMPORTAZIONE CON RIDUZIONE

... SEMESTRE 199.

Stato membro:

Data:

Regolamento (CE) n./97 della Commissione

Mittente:

Responsabile da contattare:

Telefono:

Telefax:

Numero di pagine:

Numero d'ordine delle domande:

Quantità totale richiesta (in tonnellate):

Riepilogo

Paese d'origine	Codice NC	Quantità richiesta per codice NC
Totale parziale		

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 2508/97

(Pagina /)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 DG VI/D/1 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

DOMANDA DI TITOLO D'IMPORTAZIONE CON RIDUZIONE

... SEMESTRE 199.

Numero d'ordine:

Stato membro:

Codice NC	N.	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantità in tonnellate	Paese d'origine
<p style="text-align: right;">Totale tonnellate per numero d'ordine:</p>				

REGOLAMENTO (CE) N. 2509/97 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1997****che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2308/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87, modificato dal regolamento (CE) n. 1359/95 della Commissione⁽³⁾, opera una distinzione fra i prodotti che rientrano nel codice NC 2106 e quelli che rientrano nel codice NC 2208 10 00 in base al titolo alcolometrico volumico di 0,5 % vol;

considerando che, a seguito del cambiamento del sistema armonizzato, in data 1° gennaio 1996, le «preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» sono passate dalla voce 2208 alle voci 2106 e 3302;

considerando che appare necessario reintrodurre la distinzione tra «preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» del codice NC 2106 90 20 con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol e preparazioni con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 0,5 % vol;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il capitolo 21 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

— Viene inserita la nota complementare 4:

«4. Ai sensi della sottovoce 2106 90 20, per «preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol.»

— Le attuali note 4 e 5 diventano note 5 e 6.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 142 del 26. 6. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2510/97 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1997****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2308/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla

legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate da titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono, continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Emulsione giallastra composta di:</p> <p style="text-align: right;"><i>(% in peso)</i></p> <hr/> <p>burro 77,5 sale 7,7 zucchero 3,1 fecola di patate 4,65 prezzemolo 6,2 altre sostanze aromatiche 0,85</p> <hr/> <p>Tenore medio, in peso, di materie grasse provenienti dal latte pari a 60-62 % in peso.</p>	0405 20 30	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) del capitolo 4 e dal testo dei codici NC 0405, 0405 20 e 0405 20 30
<p>2. Farro (<i>Triticum spelta</i> L.) dal quale è stata rimossa la spelta (ma non il pericarpo)</p>	1104 29 19	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 b) del capitolo 10 e dal testo dei codici NC 1104, 1104 29 e 1104 29 19.</p> <p>La rimozione della spelta, anche se non danneggia il pericarpo, esclude questo prodotto dal capitolo 10.</p>
<p>3. Lievito (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>), reso inattivo al 95 % mediante essiccazione. Tipo di prodotto utilizzato nei mangimi.</p>	2102 20 19	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2102, 2102 20 e 2102 20 19.</p> <p>Vedere anche le note esplicative del sistema armonizzato, codice 21.02, paragrafo 4.</p>

REGOLAMENTO (CE) N. 2511/97 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	204	61,0
	624	167,6
	999	114,3
0707 00 40	052	79,0
	624	134,7
	999	106,8
0709 10 40	220	211,4
	999	211,4
0709 90 79	052	99,7
	204	146,6
	999	123,2
0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69	052	30,4
	204	44,7
	388	29,6
	448	28,6
	528	44,4
	999	35,5
0805 20 31	052	76,7
	204	55,0
	999	65,8
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	67,9
	999	67,9
0805 30 40	052	87,5
	400	60,0
	600	83,5
	999	77,0
	999	77,0
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	060	45,2
	064	42,0
	400	87,5
	404	84,9
	512	39,2
	804	84,0
	999	63,8
0808 20 67	064	88,2
	400	101,5
	999	94,8

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2512/97 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1997
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Frumento grano duro (1)	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	30,50	20,50
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	30,50	20,50
	di qualità media	48,99	38,99
	di bassa qualità	57,83	47,83
1002 00 00	Segala	73,57	63,57
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	73,57	63,57
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	73,57	63,57
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	79,07	69,07
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	79,07	69,07
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	73,57	63,57

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dall'1. 12. 1997 al 12. 12. 1997)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	127,36	119,98	116,69	98,32	214,81 (*)	100,68 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	15,55	10,00	7,14	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	16,39	—	—	—	—	—

(*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 13,31 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,59 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1997

che stabilisce la procedura d'adozione della posizione comunitaria in sede di comitato misto per l'Unione doganale istituito con decisione n. 1/95 del consiglio d'associazione CE-Turchia, relativa all'attuazione della fase definitiva dell'Unione doganale

(97/833/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che con decisione 1/95 ⁽³⁾ il consiglio d'associazione CE-Turchia ha istituito il comitato misto per l'Unione doganale; che quest'ultimo può formulare raccomandazioni destinate al consiglio d'associazione e dispone, nei casi previsti dalla decisione 1/95, di poteri decisionali;

considerando che, in vista delle misure che il comitato misto è chiamato ad adottare, risulta necessario definire le modalità d'adozione delle posizioni comuni sulla base delle quali la Comunità, rappresentata in sede di comitato dalla Commissione, si impegnerà nei confronti della Turchia;

considerando che il comitato misto è chiamato a intervenire per garantire il corretto funzionamento dell'Unione doganale ed assicurare la libertà degli scambi commerciali tra le parti; che ne consegue che le posizioni comuni che la Comunità deve adottare rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 113 del trattato e che è applicabile in linea di massima la procedura prevista da tale articolo;

considerando tuttavia che occorre prevedere che qualora la posizione comune riguardi l'applicazione di una normativa comunitaria mediante eventuali adeguamenti

tecnici, oppure la valutazione di un comportamento anti-concorrenziale, essa è adottata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione della Comunità in sede di comitato misto per l'Unione doganale è adottata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 2.

Articolo 2

La posizione della Comunità in sede di comitato misto per l'Unione doganale è adottata dalla Commissione qualora essa riguardi l'adozione da parte della Turchia di normative volte al recepimento di atti comunitari mediante eventuali adeguamenti tecnici, oppure la valutazione di un comportamento anticoncorrenziale. La relazione annuale della Commissione sull'attuazione dell'Unione doganale informerà anche il Parlamento europeo delle decisioni adottate dal comitato misto.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

M. DELVAUX-STEHRÉS

⁽¹⁾ GU C 84 del 21. 3. 1996, pag. 14.

⁽²⁾ Parere reso il 18 novembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 35 del 13. 2. 1996, pag. 1.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1997

che approva una modifica del programma supplementare di riconversione varietale per il luppolo presentato dal Belgio a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(97/834/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 423/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 718/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2997/87, il 10 marzo 1988 il Belgio ha notificato alla Commissione un programma di riconversione varietale nel settore del luppolo; che detto programma, così come modificato in data 26 luglio 1988, è stato approvato con la decisione 88/606/CEE della Commissione⁽⁵⁾; che, dopo essere stato modificato tre volte con le decisioni 89/480/CEE⁽⁶⁾, 91/94/CEE⁽⁷⁾ e 92/149/CEE⁽⁸⁾, detto programma si è concluso il 31 dicembre 1992;

considerando che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87, il Belgio ha

comunicato alla Commissione, in data 29 dicembre 1992, un programma supplementare di riconversione varietale che differisce dal precedente a motivo dell'inclusione di una nuova associazione di produttori, di recente riconosciuta, dell'integrazione di nuove superfici e per un orientamento più marcato verso le varietà «super-alfa», più consone alle esigenze del mercato; che detto programma supplementare è stato approvato dalla decisione 93/251/CEE della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che il 21 dicembre 1993, il Belgio ha comunicato alla Commissione nuove modifiche di tale programma;

considerando che le modifiche proposte riguardano principalmente un incremento ancor più consistente delle varietà «super-alfa» nella gamma di varietà verso le quali si opera la riconversione nonché un incremento della superficie interessata dalla riconversione; che detto programma modificato è stato approvato con decisione 94/144/CE della Commissione⁽¹⁰⁾;

considerando che il 23 luglio 1997, il Belgio ha trasmesso alla Commissione nuove modifiche di tale programma;

considerando che le modifiche proposte riguardano il trasferimento — fra associazioni di produttori membri della medesima unione — di superfici ammissibili alla riconversione varietale e che la superficie totale prevista per il Belgio rimane invariata;

considerando che il programma supplementare così modificato rispetta gli obiettivi perseguiti dal regolamento in parola e che contiene i dati prescritti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87;

⁽¹⁾ GU L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 365 del 24. 12. 1987, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 74 del 27. 3. 1993, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 334 del 6. 12. 1988, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 234 dell'11. 8. 1989, pag. 52.

⁽⁷⁾ GU L 50 del 23. 2. 1991, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 61 del 6. 3. 1992, pag. 31.

⁽⁹⁾ GU L 115 dell'11. 5. 1993, pag. 28.

⁽¹⁰⁾ GU L 62 del 5. 3. 1994, pag. 44.

considerando che l'aiuto speciale alla riconversione varietale può altresì essere accordato per le superfici coltivate con altre varietà a condizione che queste ultime siano presenti su superfici sostanzialmente coltivate con varietà amare oggetto di un programma di riconversione;

considerando che la partecipazione finanziaria imputabile al bilancio nazionale rispetta il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87; che i costi effettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 possono includere elementi di valutazione della perdita netta di redditi consecutiva all'attuazione del programma di riconversione; che, tuttavia, solo gli elementi relativi alla perdita netta di reddito subita a decorrere dalla data di adozione del regolamento (CEE) n. 2997/87 possono essere presi in considerazione per il calcolo dei costi effettivi; che la partecipazione finanziaria dello Stato membro al programma di riconversione varietale dovrà essere adattata di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione del luppolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di riconversione varietale per il settore del luppolo presentato dal Belgio, in data 23 luglio 1997, a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87. Gli elementi principali del programma figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Elenco delle associazioni di produttori contemplate dal programma

- Pacohop SV
- De Poperingse Hopproducenten Vereniging
- De Nieuwe Hoptelersbelangengroep (NHBG).

Le prime due associazioni sono rappresentate dal Febelhop (unione di associazioni di produttori).

2. Durata del programma

Dal 1993 al 1996. Gli ultimi impianti devono essere effettuati anteriormente al 31 dicembre 1996.

3. Superfici oggetto del programma

Pacohop SV:	20,2829 ha
De Poperingse Hopproducenten Vereniging:	84,0994 ha
De Nieuwe Hoptelersbelangengroep:	40,6115 ha
Totale	145,3974 ha

4. Varietà per le quali si effettua la riconversione e superfici considerate

Varietà aromatiche:

Hallertauer Mittelfrühe	0,1104 ha
Goldings	1,4034 ha
Challenger	12,7461 ha
Fuggles	0,6404 ha
WGV	0,2156 ha
Totale	15,1159 ha

Varietà «super-alfa»:

Yeoman	0,5532 ha
Target	110,8867 ha
Nugget	3,0419 ha
Hallertauer Magnum	15,7997 ha
Totale	130,2815 ha

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1997

recante modifica delle decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a regioni indenni dalla malattia in Germania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/835/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo e aggiornata dalla direttiva 97/12/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando che la Germania ritiene parte del proprio territorio indenne dalla malattia di Aujeszky e ha presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;
considerando che in tali regioni è stato avviato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky;
considerando che la decisione 93/244/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dalla decisione 97/423/CE⁽⁴⁾, stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky per i suini destinati a talune zone del territorio comunitario in cui è stato approvato un programma di eradicazione ed elenca tali regioni nell'allegato I;
considerando che il programma è risultato efficace in Austria ai fini dell'eradicazione di tale malattia nella Renania-Palatinato; che è pertanto opportuno depennare tale regione dall'elenco riportato nell'allegato I della decisione 93/244/CEE della Commissione;
considerando che le autorità tedesche applicano ai movimenti nazionali di suini disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;
considerando che tali garanzie supplementari non debbono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati indenni dalla malattia di Aujeszky;
considerando che la decisione 93/24/CEE della Commissione⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/423/CE,

fissa per la malattia di Aujeszky garanzie supplementari per i suini destinati a Stati membri o regioni indenni dalla malattia ed elenca dette regioni nell'allegato I;

considerando che occorre aggiungere nell'allegato I della decisione 93/24/CEE le zone della Germania che sono indenni dalla malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'allegato I della decisione 93/24/CE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.
2. L'allegato I della decisione 93/244/CEE è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 dicembre 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 111 del 5. 5. 1993, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 180 del 9. 7. 1997, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 16 del 25. 1. 1993, pag. 18.

*ALLEGATO I**ALLEGATO I***Regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui non è permessa la vaccinazione**

Danimarca:	Tutte le regioni
Regno Unito:	Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles
Francia:	I dipartimenti di Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Aude, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne
Finlandia:	Tutte le regioni
Germania:	I Länder di Thuringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz.
Austria:	Tutte le regioni
Svezia:	Tutte le regioni

*ALLEGATO II**ALLEGATO I*

Lussemburgo:	Tutto il territorio
Germania:	Tutte le regioni ad eccezione dei Länder di Thuringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz.
